Comune di Bornasco

Provincia di Pavia

Regione Lombardia

Cliente

Oggetto

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DATACENTER IN COMUNE DI BORNASCO - INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA DI POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 150 MWt

Titolo elaborato

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale [ID_VIP: 10891]

Risposta alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art 24 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. della Provincia di Pavia

DIEFFE AMBIENTE
Consulenza e ingegneria

Via G. B. Pergolesi, 8 – 20124 Milano
Tel. 02 70005491 – Fax 02 70009022
E_mail: info@dfambiente.it
Web: www.dfambiente.it

Ing. LUCA DEL FURIA

Albo dell'ordine degli ingegneri della provincia al numero 18300

Relazione: P413_R111_25 Rev. 1 01.10.2025

Firmato digitalmente da:
Del Furia Luca
Firmato il 03/10/2025 16:44
Seriale Certificato: 3958964
Valido dal 28/10/2024 al 28/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1	01.10.2025	1° Emissione	MVS	MVS	LDF

INDICE

1 PREMESSA 2

2 RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI 3

2.1 ARIA ENERGIA – EMISSIONI IN ATMOSFERA 3

2.1.1 OSSERVAZIONE 1 3

2.1.2 OSSERVAZIONE 2 5

2.2 BIODIVERSITÀ - RETE ECOLOGICA REGIONALE E RETE NATURA2000 8

2.2.1 OSSERVAZIONE 1 8

2.2.2 OSSERVAZIONE 2 13

1 PREMESSA

Il presente documento contiene, relativamente al "Progetto per la realizzazione di un datacenter in comune di Bornasco – installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt" [ID_VIP: 10891] e nell'ambito del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006:

- la risposta al parere di competenza n. 05/2025-VIA di Provincia di Pavia (Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità - U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale), pervenuto, oltre i termini previsti per legge.

Ripubblicazione
- Documentazione amministrativa
- Osservazioni del Pubblico inviate oltre i termini

(n.1) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale

Titolo	Nome file	Sezione	Codice elaborato	Data	Scala	Dimensione
Osservazioni della Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità - U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale, in data 7//07/2025	MASE-2025-0128331.pdf	Osservazioni del Pubblico inviate oltre i termini	MASE-2025-0128331	17/07/2025	-	543 kB

Nel seguito del documento sono riportate le osservazioni della Provincia di Pavia e le risposte fornite dalla scrivente. Laddove necessario si rimanda ad ulteriori documenti tecnici già depositati.

2 RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI

2.1 ARIA ENERGIA – EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.1.1 OSSERVAZIONE 1

Preso atto che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha provveduto a richiedere integrazioni (nota prot. CTVA/2077 del 14/02/2025, acquisita in pari data al prot. MASE/28770), e che fra queste non risultano presenti le osservazioni relative alle emissioni in atmosfera di cui alla nota della Provincia di Pavia acquisita al protocollo ministeriale al n. 59508 del 28/03/2024 e caricata sul portale ministeriale,
- nelle integrazioni presentate dal proponente e presenti sul portale ministeriale non si trova risconto alle suddette richieste,

  con la presente si ripropongono nuovamente le osservazioni relative alle emissioni in atmosfera formulate con il Rep. AMB n. 164 del 07/03/2024:
  - *"in merito a quanto riportato nel SIA, paragrafo "3.2.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA", si ritiene utile che la società specifichi se la frase "In occasione degli interventi di manutenzione si prevede il funzionamento contemporaneo fino ad un massimo di 4 generatori" sia da riferirsi al quadro progettuale completo (MIL05+MIL06);*
  - *al medesimo paragrafo di cui al punto precedente, il SIA riporta nelle Tabelle 3-3 e 3-4 l'elenco dei generatori di emergenza con vari dati fra cui i livelli di emissione in atmosfera previsti dal produttore degli impianti per i parametri NOx, CO e Particolato. A parte i livelli di NOx contenuti dovuti alla scelta tecnologica di adottare specifici sistemi SCR, si osserva una differenza importante del valore di CO previsto in emissione dai motori dedicati al MIL06 (71 mg/Nm3) rispetto ai motori dedicati al MIL05 (458,9 mg/Nm3); a tal proposito si chiede al proponente di verificare il dato e motivare tali differenze, verificando altresì se le medesime sono dovute alla presenza o meno di un catalizzatore per l'abbattimento del CO;*
  - *sempre al medesimo punto ma alla Tabella 3-5, viene indicato un flusso di massa degli inquinanti, espresso in kg/h, per le emissioni in atmosfera dei generatori. Si chiede di esprimere tale flusso di massa per i medesimi inquinanti dichiarati nelle tabelle 3-3 e 3-4 (CO e non CO_2, Particolato e non PM10) e di esplicitare il metodo di calcolo specificando anche i parametri impiegati, per l'ottenimento dei flussi di massa dichiarati;*
  - *si chiede di fornire le schede tecniche dei generatori di emergenza in quanto sono citate nell'elenco degli elaborati caricati sul sito ministeriale ma non sono invece presenti e disponibili al download;*
  - *fornire specifica planimetria indicante i punti di emissione in atmosfera opportunamente identificati e nominati progressivamente con sigle E, E2, En…;*
  - *in merito ai serbatoi di stoccaggio del gasolio per l'alimentazione dei generatori, verranno realizzati tra le due fasi progettuali (MIL05 e MIL06) una serie di serbatoi per un totale di 621 m^3 di combustibile stoccato, pertanto, come già richiesto nel procedimento di verifica del MIL05, si ritiene che debba essere verificata l'applicazione alle disposizioni del D.Lgs. 105 del 26/06/2015 oltre che l'eventuale autorizzazione regionale al deposito di oli minerali ai sensi della L. n. 239/2004.".*

Si fa presente che il Proponente ha già fornito riscontro a tutti i punti citati in sede di Controdeduzioni, i cui documenti sono stati pubblicati sul sito del MASE in data 11.06.2024 (https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10588/15694?Testo=&RaggruppamentoID=175#form-cercaDocumentazione).

In particolare, si rimanda al documento domanda – risposta "*R041_24_R1-MIL05-MIL06-Controdeduzioni_s.pdf*", e nello specifico al paragrafo 4.1 – emissioni in atmosfera (pg. 44), e ai relativi documenti allegati.

Documentazione

- Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico
  - Osservazioni del Pubblico
  - Osservazioni del Pubblico inviate oltre i termini
  - Controdeduzioni
- Integrazioni
  - Richiesta integrazioni della documentazione
  - Documentazione integrativa
- Ripubblicazione
  - Documentazione amministrativa
  - Osservazioni del Pubblico inviate oltre i termini

(n.11) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale

Titolo	Nome file	Sezione	Codice elaborato	Data	Scala	Dimensione
Controdeduzioni alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 comma 3 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	R041_24_R1-MIL05-MIL06-Controdeduzioni_s.pdf	Controdeduzioni	R041-24-R1 - MIL05-MIL06 - Controdeduzioni-s	11/06/2024	-	2577 kB

Titolo	Nome file	Sezione	Codice elaborato	Data	Scala	Dimensione
Progetto piantumazioni: relazione agronomica (MIL05)	IT-MIL05-A-X-01-Relazione_Agronomica_s.pdf	Controdeduzioni	IT-MIL05-A-X-01-Relazione Agronomica-s	11/06/2024	-	1096 kB
Progetto piantumazioni: planimetria (MIL05)	IT-MIL05-A-X-03-Planimetria_s.pdf	Controdeduzioni	IT-MIL05-A-X-03-Planimetria-s	11/06/2024	-	4405 kB
Progetto piantumazioni: sezioni (MIL05)	IT-MIL05-A-X-04-Sezioni_s.pdf	Controdeduzioni	IT-MIL05-A-X-04-Sezioni-s	11/06/2024	-	3951 kB
Piantumazioni terrazza	IT-MIL05-A-X-05-Terrazza_s.pdf	Controdeduzioni	IT-MIL05-A-X-05-Terrazza-s	11/06/2024	-	3090 kB
Specifiche tecniche (MIL05)	IT-MIL05-A-X-06-Specifiche_s.pdf	Controdeduzioni	IT-MIL05-A-X-06-Specifiche-s	11/06/2024	-	190 kB
Integrazioni alla relazione agrnomica (MIL05+MIL06)	IT-MIL05-MIL06-Integrazione_a_Relazione_Agronomica_s.pdf	Controdeduzioni	IT-MIL05-MIL06-Integrazione a Relazione Agronomica-s	11/06/2024	-	343 kB
Progetto piantumazioni: planimetria (MIL05+MIL06)	MIL06-A-X-03-Progetto_piantumazioni-Planimetria_s.pdf	Controdeduzioni	MIL06-A-X-03-Progetto piantumazioni - Planimetria-s	11/06/2024	-	11148 kB
Punti di emissione di inquinanti in atmosfera	MIL05-MIL06-Planimetria_punti_emissione_in_atmosfera_s.pdf	Controdeduzioni	MIL05-MIL06 - Planimetria punti emissione in atmosfera-s	11/06/2024	-	3191 kB
Sopralluogo preliminare finalizzato alla verifica dello stato delle aree - Report di sopralluogo	R078_23-R2-Rilievo_biologo_Bornasco_s.pdf	Controdeduzioni	R078-23 - R2 - Rilievo Bornasco-s	11/06/2024	-	7832 kB
MIL05 & MIL06 - Relazione descrittiva sistemi di drenaggio	2024_05_31_EIA-Drainage_system_description_report-Rev_2-ITA_s.pdf	Controdeduzioni	2024.05.31 EIA - Drainage system description report - Rev 2 - ITA-s	11/06/2024	-	2174 kB

2.1.2 OSSERVAZIONE 2

Inoltre si chiede di verificare l'effettiva potenza termica nominale totale che verrà installata presso il datacenter oggetto della procedura in essere in quanto nel SIA viene dichiarata una potenza di circa 163 MWt mentre dalle potenze riportate al paragrafo "3.2 COGENERATORI DI EMERGENZA: CARATTERISTICHE, EMISSIONI E CONSUMI", la somma sarebbe di circa 160 MWt.

Si conferma che sommando la potenza di tutti i generatori riportati al paragrafo 3.2 del SIA si ottiene una potenza complessiva di 163,129 MWt (Tabella 2-1), ovvero circa 163 MWt, suddivisi come esposto nel SIA, del cui paragrafo menzionato si riporta uno stralcio.

Il progetto MIL06 prevede l'installazione di 13 gruppi elettrogeni, le cui caratteristiche sono riassunte in Tabella 3-1 per una potenza termica complessiva di 93 MWth. Questi si aggiungono ai 10 gruppi elettrogeni previsti dal progetto MIL05, già oggetto di Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, le cui caratteristiche sono sintetizzate in Tabella 3-2.

Complessivamente, sul sito sarà, pertanto, installata una potenza termica di circa 163 MWth così suddivisa:

- 8 unità da 8,26 MWt, oltre a 1 unità da 2,516 MWt a servizio degli uffici e a 1 unità da 1,293 MWt del sistema di trattamento acque, per una potenza termica complessiva installata pari a 69,89 MWt per MIL05;
- 12 unità da 7,47 MWt, oltre a 1 unità da 3,532 MWt a servizio degli uffici e del sistema di trattamento acque, per una potenza termica complessiva installata pari a 93,23 MWt, per MIL06.

Tabella 3-1 - Caratteristiche dei gruppi elettrogeni di emergenza – MIL06

Impianto	A servizio di	Potenza elettrica (kWe)	Potenza termica (kWt)
Generatore 1	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 2	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 3	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 4	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 5	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 6	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 7	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 8	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 9	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 10	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 11	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 12	SALE SERVER	3000	7475
Generatore 13	AREA ADMIN	1192	3532

Tabella 3-2 - Caratteristiche dei gruppi elettrogeni di emergenza – MIL05

Impianto	A servizio di	Potenza elettrica (kWe)	Potenza termica (kWt)
Generatore 1	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 2	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 3	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 4	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 5	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 6	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 7	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 8	SALE SERVER	3200	8261
Generatore 9	UFFICI	1000	2516
Generatore 10	TRATTAMENTO ACQUA	528	1293

Tabella 2-1 – Calcolo dettagliato della potenza complessiva del daacenter

	Impianto	A servizio di	Potenza termica (kWt)	Potenza termica (MWt)	Somme parziali per aree di servizio (MWt)
MIL06	Generatore 1	SALE SERVER	7475	7,475	*89,700*
	Generatore 2		7475	7,475	
	Generatore 3		7475	7,475	
	Generatore 4		7475	7,475	
	Generatore 5		7475	7,475	
	Generatore 6		7475	7,475	
	Generatore 7		7475	7,475	
	Generatore 8		7475	7,475	
	Generatore 9		7475	7,475	
	Generatore 10		7475	7,475	
	Generatore 11		7475	7,475	
	Generatore 12		7475	7,475	
	Generatore 13	AREA ADMIN	3532	3,532	*3,532*
Potenza totale MIL06 (MWt)					**93,232**
	Impianto	**A servizio di**	**Potenza termica (kWt)**	**Potenza termica (MWt)**	**Somme parziali per aree di servizio (MWt)**
MIL05	Generatore 1	SALE SERVER	8261	8,261	*66,088*
	Generatore 2		8261	8,261	
	Generatore 3		8261	8,261	
	Generatore 4		8261	8,261	
	Generatore 5		8261	8,261	
	Generatore 6		8261	8,261	
	Generatore 7		8261	8,261	
	Generatore 8		8261	8,261	
	Generatore 9	UFFICI	2516	2,516	*2,516*
	Generatore 10	TRATTAMENTO ACQUA	1293	1,293	*1,293*
Potenza totale MIL05 (MWt)					**69,897**
Potenza totale MIL05+MIL06 (MWt)					**163,129**

2.2 BIODIVERSITÀ - RETE ECOLOGICA REGIONALE E RETE NATURA2000

2.2.1 OSSERVAZIONE 1

1) Dalla verifica dei monitoraggi floristici e faunistici richiesti, per definire nel dettaglio la reale situazione ecosistemica in area di progetto, sono emerse evidenze accertate di presenza di specie di interesse conservazionistico (ardeidi, chirotteri, rapaci), ma in particolare: La Licena delle paludi (*Lycaena dispar*) e il Rospo smeraldino (*Bufo viridis*) **per il quale non è stata inoltre fornita nelle tavole tecniche la localizzazione precisa dei ritrovamenti.**
Entrambe le specie sono particolarmente protette ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE in quanto inserite nell'Allegato IV: "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" e la *Lycaena dispar*, anche nell'allegato II "Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione".
La direttiva Habitat, per la tutela delle specie animali inserite nell'allegato IV, prevede **all'art.12 comma 1** il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

La Legge regionale n. 10/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" prevede **all'art. 4 (conservazione di anfibi e rettili) comma 1** che: "*Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 8.*"
Inoltre per quanto riguarda gli habitat di specie **la stessa Legge al comma 5** prevede che: "*Gli habitat naturali indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso, compresi nell'elenco di cui al comma 1, sono da considerarsi tutelati. È vietata ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat necessari alla sussistenza di tali specie. Gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni*".
(L'elenco a cui si fa riferimento è contenuto nella D.g.r. 24 luglio 2008 - n. 8/7736 "Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10.").

Le disposizioni normative vietano quindi ogni azione che provochi l'uccisione deliberata di esemplari e la distruzione dell'habitat naturale di specie tutelate pertanto il progetto in esame risulta allo stato attuale in contrasto con la normativa vigente.

La circostanza riferita al numero esiguo di esemplari rinvenuti durante i sopralluoghi non attenua il regime di tutela di questa zona da azioni che possano deteriorarla o distruggerla, come ribadito nel **Documento di orientamento (2021/C 496/01) "*Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat* ":**
"(2-50) *La Corte ha inoltre chiarito, nella causa C-441/17 (relativa alla tutela di taluni coleotteri saproxilici di cui all'allegato IV, ossia Buprestis splendens, Cucujus cinnaberinus, Phryganophilus ruficollis e Pytho kolwensis, nella foresta di Białowieża, in Polonia (71), che i divieti di cui all'articolo 12 della direttiva Habitat valgono indipendentemente dal numero di esemplari delle specie rientranti nell'ambito della rigorosa tutela. Più di recente la Corte ha ribadito che «l'attuazione del regime di tutela prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [non dipende] dal numero di esemplari della specie interessata» (72). In altre parole, il fatto che una specie possa avere una forte presenza in un dato luogo e che la sua sopravvivenza nella zona non sia minacciata non diminuisce gli obblighi di rigorosa tutela delle specie. Questi fatti dovrebbero invece essere presi in considerazione nel processo di deroga. È vero anche lo scenario opposto, ossia che il fatto che una zona costituisca un sito di riproduzione o un'area di riposo solo per uno o pochi esemplari di una specie elencata nell'allegato IV, lettera a), non riduce l'obbligo di tutelare questa zona da azioni che possano deteriorarla o distruggerla."*
Si sottolinea che il livello di attenzione e di considerazione generale in riferimento alle specie protette non sia per niente adeguato alla reale situazione di criticità poiché **ci si limita a proporre soluzioni mitigative in riferimento alla distruzione di habitat di specie o addirittura alla probabile soppressione di individui di specie rigorosamente tutelate.**
Infatti a pag.73 dell'elaborato: Risposte alla richiesta di integrazioni pervenuta ai sensi dell'art 24. comma 3 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – **Analisi dell'impatto ecologico** si dice che:
*"La situazione è invece diversa per il Lepidottero di interesse comunitario **Lycaena dispar**, le cui uniche osservazioni in tutta l'area di indagine sono state effettuate all'interno dell'area di progetto. Nel caso di questa specie è possibile che l'asportazione dell'incolto attualmente utilizzato sia per alimentarsi, sia, verosimilmente per la deposizione delle uova e per la crescita delle larve, possa costituire una significativa perdita di habitat a scala locale. Sarà, tuttavia, possibile realizzare azioni per la mitigazione dell'impatto, con la creazione di habitat idoneo, sia per lo stadio larvale sia per quello adulto (cfr. 8.1.3). Per la licena delle paludi l'impatto dell'opera è dunque da giudicarsi **medio** (significativo, ma mitigabile)."*
Inoltre a pag.75 dello stesso elaborato si afferma che:
*"Tra le specie animali potenzialmente presenti presso il cavo Fossogallino, nonostante le indagini faunistiche abbiano restituito un quadro piuttosto povero per questa classe di vertebrati, non si possono escludere gli anfibi, in particolare rana verde e **rospo smeraldino**. Anche per esse, a seconda del periodo di realizzazione delle opere, l'eventuale impatto potrebbe essere mitigato attraverso un'operazione di traslocazione degli individui presenti (cfr. par. 8.1.2). A seguito di quanto sopra esposto nel complesso l'incidenza sulla funzionalità della rete ecologica si può valutare come **bassa**."*

Si ritiene pertanto giustificato e doveroso sottoporre a tutela l'area di rinvenimento e gli ambiti ad essa strettamente afferenti.
L'articolo 16 della direttiva Habitat prevede tuttavia la possibilità di deroghe, anche in relazione al regime di rigorosa tutela delle specie animali istituito dall'articolo 12.
Per quanto riguarda un'eventuale richiesta di deroga da parte del Proponente, si evidenzia che per le specie in allegato IV alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto all'art. 11 che il Ministero dell'Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche Agricole e l'ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b).

Si precisa che, relativamente alle aree di intervento, non sono state effettuate le azioni indicate all'articolo 12, comma 1 dell'allegato IV della direttiva Habitat, né quelle previste dalla L.R. 10/2008, come richiamato dalla Provincia. Si desidera inoltre ricordare, a beneficio di completezza, che su buona parte dell'area di intervento è attualmente in corso una procedura di bonifica, come previsto dal Progetto di Bonifica per fasi ai sensi dell'art. 242bis Titolo V parte IV del D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo la presa d'atto del Comune di Bornasco Prot_Par 0002922 del 18.06.2024. Le particelle interessate sono: 371, 396, 388, 389, 397, 391, 390, 398, 392, 393, 394 e 395.

Le operazioni di bonifica, come comunicato nelle note di corrispondenza in cui anche la Provincia di Pavia e l'U.O. Bonifiche e Compatibilità ambientale - Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità, sono state incluse nella lista di distribuzione della relativa documentazione, hanno comportato scavi estesi su buona parte dell'area destinata al datacenter, con la rimozione completa dello strato superficiale del suolo. Pertanto, attualmente, l'area interessata dalle attività di bonifica risulta priva di valenza ecologica.

Figura 2-1 – In rosso l'area interessata dalle operazioni di bonifica

In merito alle osservazioni pervenute circa la presenza di specie di interesse conservazionistico nell'area di progetto, si riportano le seguenti considerazioni:

Riguardo a *Bufo viridis* (rospo smeraldino) e a *Lycaena dispar*

Entrambe le specie sono incluse nell'Allegato IV della Direttiva Habitat; tuttavia, si tratta di taxa **ampiamente distribuiti nel paesaggio agricolo della Pianura Padana**, con **elevata capacità di adattamento** a habitat secondari e ambienti alterati, (fossati e canali del reticolo idrografico minore, pozzanghere temporanee, incolti e aree agricole non intensivamente coltivate).

La loro **presenza non può quindi essere considerata indicatore di habitat prioritari o vulnerabili**, e la loro diffusione ubiquitaria **non rende praticabile né efficace una protezione puntuale** di tutti gli ambienti potenzialmente idonei alla riproduzione.

Le misure di mitigazione già previste (es. rispetto della stagionalità di cantiere, salvaguardia dei fossi esistenti, fasce tampone vegetate) risultano **adeguate a prevenire impatti diretti rilevanti**.

Riguardo a *Bufo viridis* (rospo smeraldino)

In considerazione del periodo tardivo di inizio dei rilievi non è stato possibile effettuare la ricerca delle ovature, forse il metodo più efficace per accertare la riproduzione di determinate specie in un'area. I rilievi hanno dunque previsto la ricerca attiva di individui adulti o allo stadio larvale lungo i corsi d'acqua della rete irrigua locale.

La presenza del rospo smeraldino è stata accertata anche grazie all'ascolto delle vocalizzazioni emesse dalle stesse, in particolare durante i rilievi notturni. Per questa specie è stato possibile accertare la riproduzione grazie al rinvenimento anche di individui immaturi in fase di spostamento all'interno delle aree agricole nel corso delle ore notturne.

Nella figura successiva si riporta la localizzazione dei punti in cui è stata osservata la presenza del rospo smeraldino.

Riguardo a *Lycaena dispar*

La specie è stata effettivamente **osservata nel corso del sopralluogo in un'area incolta** marginale all'area di intervento. Tuttavia, la letteratura indica che l'habitat elettivo di questa specie è costituito da **bordure di canali, fossati e ambienti umidi con presenza di Rumex spp.**, su cui è stata **già posta attenzione** nella progettazione delle misure mitigative.

In particolare, è prevista la **conservazione e il rinforzo della vegetazione spondale**, con inserimento di Rumex crispus e R. conglomeratus e **divieto di sfalcio in periodo riproduttivo**, misure ritenute idonee per favorire la persistenza locale della specie.

Figura 2 - Localizzazione delle osservazioni di Lycaena dispar e Bufo viridis nell'area di indagine

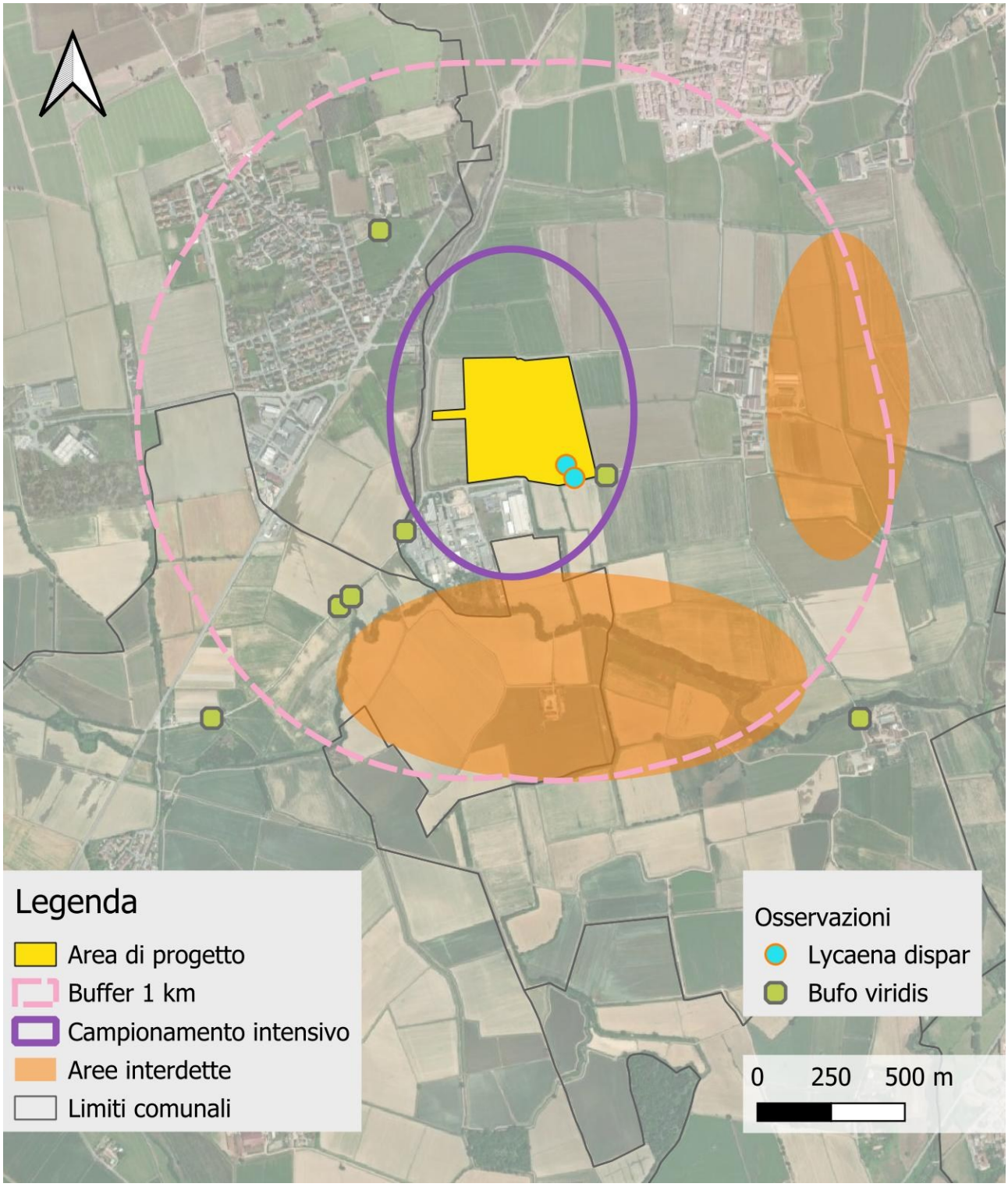

In conclusione, si ritiene che:

- La presenza di *B. viridis* non configuri una criticità significativa, trattandosi di specie comuni in contesti agricoli e non esclusive di habitat di alta naturalità.

- Le misure previste per *L. dispar* risultano coerenti con le esigenze ecologiche della specie e già calibrate sugli habitat più idonei.

Il survey dei Lepidotteri Ropaloceri è stato condotto secondo il metodo dei transetti lineari descritto in Pollard & Yates (1994). Questo prevede che il rilevatore si muova camminando a velocità costante lungo un percorso lineare registrando tutte le specie osservate entro una fascia di 5 m su entrambi i lati. Seguendo le raccomandazioni del Butterfly Conservation Europe (van Swaay et al. 2012) i rilievi sono stati condotti in giornate calde, poco o per niente ventose.

Come si può osservare nella figura precedentemente riportata, la specie è stata osservata per mezzo di binocolo, fotografata e, in alcuni casi dubbi, catturata con retino entomologico. Questo lepidottero è stato osservato in due occasioni a distanza di pochi metri all'interno dell'area di progetto: il 5 luglio è stata osservata una femmina, mentre in data 1° agosto sono stati osservati un maschio e una femmina su una pianta di romice (genere Rumex). La specie non è invece stata rinvenuta negli altri transetti, neppure in quello selezionato proprio per la buona presenza di romice.

2.2.2 OSSERVAZIONE 2

2) Premesso che l'area di progetto ricade ad una distanza di circa 1,7 Km dal Sito Natura2000 IT2080017 ZSC/ZPS Garzaia di Porta Chiossa, si rileva che non è stata riscontrata la richiesta di attivazione della procedura di valutazione di incidenza appropriata (Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VincA-dgr 4488/2021 e smi) in riferimento alla terebrazione di n.5 pozzi di emungimento; tale richiesta non ha carattere discrezionale ma è dettata dalle disposizioni vigenti contenute nel **Piano di gestione del Sito Natura2000 ZSC/ZPS Garzaia di Porta Chiossa (** adottato con dcp n.26 del 28/03/2011**)** che di seguito si riportano:

4.2.2.1 Interventi non assoggettabili a Valutazione di Incidenza
Possono essere escluse dalla procedura di Valutazione di Incidenza le seguenti tipologie di intervento:
1-9 omissis;
10. ***Qualsiasi tipologia di intervento oltre la fascia buffer di 1 km [...], fatti salvi gli impianti per il trattamento rifiuti (rif. D.G.R. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008), le captazioni idriche sotterranee e superficiali per i quali l'esclusione diventa operante solo oltre i 2 km (Fig. 53).***

Come richiesto, con PEC indirizzata alla Provincia di Pavia, Settore Tutela ambientale e Sostenibilità - UO Autorizzazioni ambientali e Sostenibilità del 08.08.2025 è stata fatta richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza di II livello. Alla PEC è stato allegato lo Studio di Incidenza (rif. doc. R091_24_R2 - MIL05-MIL06 - VINCA).

Si allegato al presente documento sia la PEC di attivazione, sia il documento R091_24_R2 - MIL05-MIL06 – VINCA.